

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
AST DI ASCOLI PICENO
N. 1068/AST_AP DEL 06/12/2023**

Oggetto: AST Ascoli Piceno/Soc. "Progetto Benessere S.r.l" quale Struttura Residenziale per prestazioni psichiatriche "Don Rino Vallorani" Comunanza. Accordo Contrattuale Anno 2023.

**IL DIRETTORE GENERALE
AST DI ASCOLI PICENO**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

VISTA l'attestazione del Direttore f.f. U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente sostituto della U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione dell'AST di Ascoli Piceno;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e qui integralmente richiamate e condivise, l'accordo contrattuale tra l'AST di Ascoli Piceno e la Soc. "Progetto Benessere S.r.l" di Altidona (FM), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell'AST Ascoli Piceno presso la struttura sanitaria denominata "Don Rino Vallorani" situata a Comunanza in Via B. Croce n. 10;
2. di stabilire che l'accordo di cui al p.1) ha valore di convenzione quadro con valenza aziendale, e sarà posto alla stipula della Soc. "Progetto Benessere S.r.l" di Altidona (FM) e lo stesso costituisce vincolo di direttiva per le prestazioni che la struttura eroga in nome e per conto del S.S.N;
3. lo schema di convenzione **per l'anno 2023** che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche con una dotazione complessiva di n. 25 posti letto suddivisi per tipologia riferita alla codifica regionale del Regolamento 01/2018 come di seguito indicati:
 - n. 5 posti letto SRP2 (codice ORPS 604418);
 - n. 15 posti letto SRP3 (codice ORPS 604502);
 - n. 5 posti letto SRP4 (codice ORPS 604419);

4. di dare atto che per il periodo 2023 le tariffe e gli standard assistenziali si riferiscono a quanto stabilito dalla DGRM n.1331/2014, ribadendo che per la quota di compartecipazione degli assistiti in trattamento socio-riabilitativo (SRP3.1.1 e SRP3.3 ora identificato in SRP4), e per ogni altra competenza connessa, si fa rinvio al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento;
5. di fare rinvio al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale del P.O.U dell'AST Ascoli piceno, o persona da lui delegata, e al Dirigente Amministrativo Territoriale, per quanto di rispettiva competenza, per le azioni di verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte della struttura interessata, stante la valenza aziendale della convenzione;
6. di attestare che il tetto di spesa connesso all'accordo contrattuale in oggetto, viene previsto tenuto conto degli ospiti in carico all'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno e delle tariffe/quote di compartecipazione sanitaria, di cui alla DGRM n.1331/2014, come segue:
 - € 233.600,00 (gg. 365 x € 128,00 x 5 pp. ll.) - *Struttura Riabilitativa Residenziale - Livello assistenziale codificato in SRP2.2;*
 - € 440.737,50 (gg. 365 x € 80,5 x 15 pp. ll.) - *Comunità Protetta H24 - Livello assistenziale codificato in SRP3.1.1;*
 - € 19.710,00 (gg. 365 x € 10,80 x 5 posti) *Gruppo Appartamento - Livello assistenziale codificato in SRP4 (ex SRP3.3);*
7. di stabilire che la spesa complessiva di € 694.047,50 derivante dal presente atto per l'anno 2023 è imputata al conto di pertinenza 05.05.10.01.05 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" (autorizzazione di spesa AV5TERR n. 17 sub 12) e risulta coerente con l'atto di programmazione annuale e compatibile con il budget provvisoriamente assegnato con D.G.R.M 1851 del 30/12/2022;
8. di dare atto che i tetti di spesa annui, saranno modificati e adeguati, se necessario, al contenuto di nuove e superiori disposizioni nazionali, regionali e/o dell'Azienda Sanitaria Territoriale rispetto a quanto previsto nella stessa;
9. di disporre la liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Soc. Progetto Benessere Srl secondo le scadenze temporali stabilite nell'accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del DSM o di altro Dirigente medico competente, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza contabilizzata e la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite;
10. di individuare quale Responsabile degli inserimenti dei pazienti psichiatrici assistiti presso la Struttura "Don Rino Vallorani" di Comunanza il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale – Dr. Marco Giri;
11. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Direttore dell'U.O.C Direzione Amministrativa Territoriale, al Direttore Medico del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno, al Direttore f.f. U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza ed al Direttore sostituto U.O.C Controllo di Gestione;
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022;

13. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 39 della L.R.n.19/2022;
14. di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AST di Ascoli Piceno, ai sensi del comma 8 dell'art. 39 della L.R. n.19/2022;

Ascoli Piceno, sede legale

**Il Direttore Amministrativo
della AST di Ascoli Piceno**
(Dott.ssa Paola D'Eugenio)

**Il Direttore Sanitario
della AST di Ascoli Piceno**
(Dr.ssa Maria Bernadette Di Sciascio)

**Il Direttore Generale
della AST di Ascoli Piceno**
(Dr.ssa Nicoletta Natalini)

Attestazione Bilancio e Controllo di Gestione

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, si prende atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il budget provvisoriamente assegnato per l'anno 2023 con D.G.R.M n. 1851/2022

U.O.C. Supporto all'Area Controllo di Gestione
Il Dirigente sostituto
(Dott. Pietrino Maurizi)

U.O.C. SUPPORTO AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

U.O.C. Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza
Il Direttore f.f.
(Dott.ssa Luisa Polini)

La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 7 di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

❑ **Normativa di riferimento**

- **L.R. 16/3/2000, n. 20** "Disciplina per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie";
- **D.P.C.M. 14/12/2001** recante l'atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- **L. 06/11/2002 n. 20** "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- **D.G.R.M. n. 132 del 06/07/2004** recante "Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale";
- **D.G.R.M. n. 1011 del 09/07/2013** recante "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale";
- **D.G.R.M. n. 1195 del 02/08/2013** recante "Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale";
- **D.G.R.M. n. 1742 del 27/12/2013** recante "Modello assistenziale integrato per la residenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani, disabili e salute mentale - modifiche alla DGR 1260/2013";
- **D.G.R.M. n. 1331 del 25/11/2014** "Accordo tariffe assistenza residenziali e semiresidenziali tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della D.G.R.M 1011/2013";
- **D.G.R.M. n. 289 del 09/04/2015** "Piano Regionale Socio-Sanitario 2012-2014 – Fabbisogno delle Strutture Residenziali e Semi Residenziali delle aree: sanitarie extraospedaliere, socio sanitarie e sociale";
- **L.R. n. 21/2016** "Autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati";
- **D.P.C.M. 12/01/2017** recante "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- **D.G.R.M n. 1588 del 28/12/2017** "Proroga della D.G.R.M 1331/2014 – Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della D.G.R.M 1011/2013";
- **Determina DG/ASUR n. 656 del 24/10/2016;**
- **Determina DG/ASUR n. 2 del 08/01/2018;**
- **Regolamento Regionale 01 febbraio 2018, n. 1 recante:** "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- **D.G.R.M n. 81 del 28/01/2019** "Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2021";
- **D.G.R.M n. 128 del 13/02/2019** "Avvio delle progettualità "prioritarie" di cui al p. 4. Lettera c), quarto alinea/capoverso della D.G.R 1105/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – D.G.R 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitarie, extra ospedaliere, socio-sanitarie e sociale";

- **Decreto Dirigente P.F. Accreditamenti n. 242 del 27/08/2019** "L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. 47/2018 – Rinnovo accreditamento della Struttura Sanitaria denominata "Don Rino Vallorani" - situata in Via Benedetto Croce n. 10 - Comunanza (AP) - per l'erogazione di prestazioni riabilitative psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di 20 posti letto (n. 5 p.l. Cod. tipologia SRP2.2 - Cod. ORPS 604418; n. 10 p.l. Cod. Tipologia SRP3.1.1 - Cod. ORPS 604502; n. 5 p.l. Cod. Tipologia SRP3.3 - Cod. ORPS 604419)
- **Determina DG/ASUR n. 274 dell'08/06/2020** "AV5 – Accordo Contrattuale con la Soc. "Progetto Benessere S.r.l" prestazioni psichiatriche in regime residenziale c/o Struttura "Don Rino Vallorani di Comunanza – Anni 2019/2020";
- **Legge Regionale n. 19 del 08.08.2022** "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- **Decreto Dirigente P.F. Autorizzazioni e Accreditamenti n. 210/ACR del 29/11/2022** "LR n. 21/2016, DGR 1572/2019 – Accreditamento istituzionale livello base con prescrizioni della struttura denominata "Don Rino Vallorani" sita nel Comune di Comunanza (AP), in via Benedetto Croce n.10 (15pl SRP3 ORPS 604502, 5pl SRP2 ORPS 604418, 5pl SRP4 ORPS 604419
- **Decreto Dirigente P.F. Autorizzazioni e Accreditamenti n. 43/ACR del 02/03/2023** "LR n. 21/2016, DGR 1572/2019 – Conferma dell'accREDITamento istituzionale livello base della struttura denominata "Don Rino Vallorani" sita nel Comune di Comunanza (AP), in via Benedetto Croce n.10 (15pl SRP3 ORPS 604502, 5pl SRP2 ORPS 604418, 5pl SRP4 ORPS 604419
- **Nota prot. 0091478 del 03/11/2023** avente ad oggetto "Disposizione Regione Marche recante "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014";

□ **Motivazione:**

In ossequio alla normativa di settore sopra richiamata, l'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno, nell'ambito delle funzioni attribuitele e delle competenze territoriali, provvede a erogare a favore di persone non autosufficienti, affette da patologie psichiatriche, servizi sanitari necessari alle loro esigenze psico-fisiche, sociali e a tutelare gli interessi degli stessi.

La Regione Marche ha disciplinato l'accREDITamento e gli accordi contrattuali (ex D.L. 502/92) con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni a carico del SSN con la L.R. 20/2000 cui è seguita la L.R. 21/2016 attualmente in vigore.

Nell'ambito delle norme sopra richiamate, s'inquadra il rapporto convenzionale tra l'Azienda Sanitaria Territoriale e la Struttura Residenziale denominata "Don Rino Vallorani" della Società "Progetto Benessere 2012 S.r.l" ente titolare e gestore, con sede in Via F. Magellano, n. 18 in Altidona.

La struttura "Don Rino Vallorani" situata nel Comune Comunanza in Via B. Croce n.10, in data 16/05/2016 prot. n. 000730, ha ottenuto l'autorizzazione dal Comune di Comunanza, per l'esercizio di attività socio-sanitaria in una struttura destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale con una dotazione complessiva di n. 20 posti letto così ripartiti:

- n. 5 posti letto di Struttura Riabilitativa Residenziale, codice assistenziale SRP2.2
- n. 10 posti letto di Comunità Protetta H 24, codice assistenziale SRP3.1.1
- n. 5 posti come Gruppo Appartamento, codice assistenziale SRP3.3;

Tra l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno (qualificata in precedenza quale Area Vasta n. 5 articolazione dell'ASUR Marche) e la Società Progetto Benessere S.r.l sussiste un rapporto contrattuale dall'anno 2016 per la disciplina giuridica ed economica dei rapporti con la struttura "Don Rino Vallorani" per l'erogazione di prestazioni riabilitative psichiatriche in regime residenziale per utenti in carico al Dipartimento Salute Mentale.

Con Decreto del Dirigente P.F. "Accreditamenti" n. 242/ACR del 27/08/2019 è stato rinnovato l'accredito in classe 5, per n. 5 pl SRP2.2, n. 10 pl SRP3.1.1 e n. 5 pl SRP3.3, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, dando atto *"che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 della L.R. 21/2016, la struttura dovrà presentare domanda di accreditamento ai sensi del Capo III della medesima Legge entro 6 mesi dalla data di pubblicazione nel BURM della deliberazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), pena la decadenza dell'accredito in essere"*.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 03 Agosto 2020 è stata approvata, tra altre, la richiesta di incremento di posti e precisamente n. 5 della tipologia SRP3.1.1(codice ORPS 604502), presentata in seno all'avvio delle progettualità *"prioritarie"* di cui alla DGR 128 del 13.02.2019, in eventuale deroga al fabbisogno di cui alla DGR 1105/17, da parte della S.r.l. PROGETTO BENESSERE con sede a Altidona (FM) in via F. Magellano, n.18, per la struttura denominata *"Don Rino Vallorani"* sita nel Comune di Comunanza (AP), via Benedetto Croce n.10.

Con successivo Decreto Dirigente P.F. Autorizzazioni e Accredito n. 210/ACR del 29/11/2022 ex LR n. 21/2016, DGR 1572/2019 è stata accolta, con prescrizioni, l'istanza di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della S.r.l. PROGETTO BENESSERE con sede a Altidona (FM) in via F. Magellano, n.18, per la struttura denominata *"Don Rino Vallorani"* sita nel Comune di Comunanza (AP), via Benedetto Croce n.10, per l'erogazione delle seguenti prestazioni: n.15 pl SRP3 ORPS 604502, n. 5 pl SRP2 ORPS 604418 e n. 5pl SRP4 ORPS 604419.

In data 02/03/2023, giusto Decreto Dirigente P.F. Autorizzazioni e Accredito n. 43, la Regione Marche ex LR n. 21/2016, DGR 1572/2019 ha accolto la documentazione integrativa inoltrata all'OTA dal legale rappresentante della S.r.l. PROGETTO BENESSERE, per l'assolvimento delle prescrizioni impartite dal GAAR con verbale del 18.10.2022 e riportate nell'anzidetto Decreto di accreditamento livello base n. 210 del 29/11/2022 per la struttura denominata *"Don Rino Vallorani"* sita nel Comune di Comunanza (AP), via Benedetto Croce n.10 confermando l'accredito istituzionale livello base della stessa per l'erogazione delle seguenti prestazioni: n.15 pl SRP3 - ORPS 604502, n. 5 pl SRP2 - ORPS 604418 e n. 5 pl SRP4 - ORPS 604419.

La predetta struttura risulta autorizzata all'esercizio da parte del SUAP Piceno CONSID con Titolo Unico n. 1580 del 10.06.2022 per le prestazioni anzidette.

Con nota prot. ID:1829420 del 10/08/2023 il Direttore del Dipartimento ha inoltrato all'U.O.C deputata alla stesura del presente documento istruttorio specifica nota di chiarimento in merito all'utilizzo di ulteriori n. 5 posti di residenzialità presso la Struttura *"Don Rino Vallorani"* di Comunanza per utenti a carico del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno che testualmente recita: *" Nel corso degli anni 2020 e 2021 si sono presentate in carico a questo DSM numerose situazioni cliniche con prestazioni in acuzie e necessità di ricovero presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto. Molte di queste situazioni con i caratteri clinici di urgenza ed indifferibilità, presentavano situazioni di emergenza sociale ed ambientale, sia per impossibilità alla riaccoglienza presso il nucleo familiare originario, sia per assenza del tutto di domicilio o familiari, sia per il coinvolgimento di percorsi giudiziari presso il Tribunale di Ascoli Piceno, in cui il Giudice Tutelare ne disponeva il percorso in residenzialità psichiatrica assistita.*

Parimenti, codesti pazienti, restavano per mesi in prolungamento di ricovero in SPDC andando a determinare una forte riduzione sulla disponibilità dei posti letto per i ricoveri acuti provenienti dal territorio della Provincia o dai Pronto Soccorso degli Ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, impedendo di fatto all'UOC Psichiatria Ospedaliera di assolvere al mandato istituzionale ricevuto dal SSN e determinando invii fuori sede di ricovero in acuzie.

Già nel verbale UOSES espresso nel 2019 da codesta ex Area Vasta, sottoscritto dall'Assemblea dei Sindaci e raccolto dalla Regione Marche con determina, si segnalava la carenza di dotazione di posti letto in residenzialità assegnati a questo territorio e se ne chiedeva l'allargamento, come in seguito disposto con Delibera di Giunta Regionale.

In considerazione delle emergenze sopra descritte, sui veniva a conoscenza della disponibilità in questo Territorio di alcuni posti letto (5 SRP3.1) autorizzati dalla Regione Marche, ...omissis....

Persistendo le sopra citate motivazioni di urgenza ed indifferibilità, sia di tipo clinico che di tipo socio ambientale ed avendo ricevuto Ordinanza/Autorizzazione da parte del Giudice Tutelare Ordinario per il collocamento in Struttura dei sopra citati pazienti, lo scrivente si trovava nella necessità di inserire i suddetti pazienti presso la Struttura "Don Rino Vallorani" di Comunanza, informandone le Direzioni di Area Vasta e con la realizzazione di apposite Determine del Direttore di Area Vasta.

Prima di approntare i passaggi decisionali sopra descritti, lo scrivente provvedeva anche a raccogliere il parere e le indicazioni del Direttore dell'ASUR dell'Integrazione Socio Sanitaria che confermava l'appropriatezza del percorso posto in essere.

Alla luce di quanto illustrato, lo scrivente Direttore del Dipartimento Salute Mentale AST AP, rinnova la richiesta di Determina di rinnovo di convenzione con la Struttura "Don Rino Vallorani" comprensiva di contrattualizzazione per i n. 5 cinque posti, ad oggi autorizzati e accreditati dalla Regione Marche".

Il Dirigente della Direzione Sanità ed Integrazione Socio Sanitaria della Regione Marche congiuntamente al Direttore del Dipartimento Salute con nota, acquisita in data 03/11/2023 al protocollo generale di questa AST al num. 0091478, avente ad oggetto "Disposizione Regione Marche recante "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" ha richiesto di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate.

In ossequio a quanto contenuto nella predetta nota, verificata la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento della Struttura oggetto del presente provvedimento, stante quanto esposto dal Dr. Marco Giri in qualità di Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'AST Ascoli Piceno ed in considerazione, altresì, del buon esito del rapporto di convenzionamento nel corso degli anni con la struttura denominata "Don Rino Vallorani" sita nel Comune di Comunanza (AP), via Benedetto Croce n.10, previa condivisione con il Direttore dell'U.O.C Direzione Amministrativa Territoriale, si ritiene di procedere alla redazione dell'atto di rinnovo dell'accordo contrattuale per l'anno in corso per un totale di n. 25 pl attualmente accreditati come risulta dalla normativa regionale suesposta.

Per quanto attiene le condizioni contrattuali del presente accordo, che dispiega i suoi effetti per l'anno 2023, si precisa che nell'ambito dei posti disponibili e accreditati presso la struttura psichiatrica denominata "Don Rino Vallorani", così come indicati nel decreto del Dirigente della PF accreditamenti, si osservano le disposizioni normative rappresentate nella DGRM 1331/2014 che ha definito le tariffe giornaliere ed i criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi socio-sanitari, in relazione al livello assistenziale richiesto dal sanitario che autorizza l'inserimento, previa valutazione preventiva della disponibilità dei posti contrattualizzati da parte della figura individuata come Responsabile degli inserimenti per la struttura "Don Rino Vallorani".

Più specificatamente, nell'ambito dei posti letto autorizzati e accreditati abbiamo:

- **n. 5 posti letto SRP2 (codice ORPS 604418):** tariffa giornaliera € 128,00 pro capite a totale carico del SSR; il livello assistenziale prevede complessivamente 160 minuti di assistenza pro/capite pro/die di cui: medico 10m'paz/die; psicologo 10 ' paz/die; infermiere 50 m'

paz/die; OSS 30m'/paz/die; personale educativo riabilitativo (educatori, tecnici di riabilitazione psichiatrica) 60m'/paz/die;

- **n. 15 posti letto SRP3 (Codice ORPS 604502):** tariffa giornaliera € 115,00 pro capite di cui € 80,5 come quota a carico del SSR e € 34,5 a carico dell'utente/Comune e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento; il livello assistenziale prevede complessivamente 143 minuti di assistenza pro capite di cui medico/psicologo 15 m'/paz/die; infermiere 45 m'/paz/die; OSS 30 m'/paz/die; personale educativo-riabilitativo (educatori-tecnici di riabilitazione psichiatrica) 40 m'/paz/die; attività di animazione 13 m'/paz/die;
- **n. 5 posti SRP4 (Codice ORPS 604419):** tariffa giornaliera di € 27,00 pro capite di cui € 10,80 come quota a carico del SSR e € 16,20 a carico dell'utente/Comune e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Il presente atto recepisce l'accordo contrattuale il cui contenuto economico viene calcolato tenuto conto:

1. delle rette riconosciute dalla D.G.R.M. 1331/14 in coerenza con il livello assistenziale;
2. un tetto di spesa massimo € 694.047,50 corrispondente all'utilizzo da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno di complessivi n. 25 p.l. convenzionati con la residenza psichiatrica (livello assistenziale n. 5 SRP2.2; n. 15 SRP3 1.1 e n. 5 SRP3.3 ora codificati in SRP4);
3. la spesa massima presunta viene imputata sul conto pertinenza 05.05.10.01.05 (Aut. AV5TERR 17 sub 12) ed è coerente con l'atto di programmazione annuale e compresa nel budget 2023 per come provvisoriamente assegnato ai sensi della DGR Marche n. 1851/2022.

La convenzione in oggetto verrà adeguata o, se necessario, ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa convenzione.

Per quanto sopra esposto si propone:

1. di approvare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e qui integralmente richiamate e condivise, l'accordo contrattuale tra l'AST di Ascoli Piceno e la Soc. "Progetto Benessere S.r.l" di Altidona (FM), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell'AST Ascoli Piceno presso la struttura sanitaria denominata "Don Rino Vallorani" situata a Comunanza in Via B. Croce n. 10;
2. di stabilire che l'accordo di cui al p.1) ha valore di convenzione quadro con valenza aziendale, e sarà posto alla stipula della Soc. "Progetto Benessere S.r.l" di Altidona (FM) e lo stesso costituisce vincolo di direttiva per le prestazioni che la struttura eroga in nome e per conto del S.S.N;
3. lo schema di convenzione **per l'anno 2023** che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche con una dotazione complessiva di n. 25 posti letto suddivisi per tipologia riferita alla codifica regionale del Regolamento 01/2018 come di seguito indicati:
 - n. 5 posti letto SRP2 (codice ORPS 604418);
 - n. 15 posti letto SRP3 (codice ORPS 604502);
 - n. 5 posti letto SRP4 (codice ORPS 604419);
4. di dare atto che per il periodo 2023 le tariffe e gli standard assistenziali si riferiscono a quanto stabilito dalla DGRM n.1331/2014, ribadendo che per la quota di compartecipazione degli assistiti in

trattamento socio-riabilitativo (SRP3.1.1 e SRP3.3 ora identificato in SRP4), e per ogni altra competenza connessa, si fa rinvio al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento;

5. di fare rinvio al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale del P.O.U dell'AST Ascoli piceno, o persona da lui delegata, e al Dirigente Amministrativo Territoriale, per quanto di rispettiva competenza, per le azioni di verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte della struttura interessata, stante la valenza aziendale della convenzione;
6. di attestare che il tetto di spesa connesso all'accordo contrattuale in oggetto, viene previsto tenuto conto degli ospiti in carico all'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno e delle tariffe/quote di compartecipazione sanitaria, di cui alla DGRM n.1331/2014, come segue:
 - € 233.600,00 (gg. 365 x € 128,00 x 5 pp. ll.) - *Struttura Riabilitativa Residenziale - Livello assistenziale codificato in SRP2.2;*
 - € 440.737,50 (gg. 365 x € 80,5 x 15 pp. ll.) - *Comunità Protetta H24 - Livello assistenziale codificato in SRP3.1.1;*
 - € 19.710,00 (gg. 365 x € 10,80 x 5 posti) *Gruppo Appartamento - Livello assistenziale codificato in SRP4 (ex SRP3.3);*
7. di stabilire che la spesa complessiva di € 694.047,50 derivante dal presente atto per l'anno 2023 è imputata al conto di pertinenza 05.05.10.01.05 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" (autorizzazione di spesa AV5TERR n. 17 sub 12) e risulta coerente con l'atto di programmazione annuale e compatibile con il budget provvisoriamente assegnato con D.G.R.M 1851 del 30/12/2022;
8. di dare atto che i tetti di spesa annui, saranno modificati e adeguati, se necessario, al contenuto di nuove e superiori disposizioni nazionali, regionali e/o dell'Azienda Sanitaria Territoriale rispetto a quanto previsto nella stessa;
9. di disporre la liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Soc. Progetto Benessere Srl secondo le scadenze temporali stabilite nell'accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del DSM o di altro Dirigente medico competente, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza contabilizzata e la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite;
10. di individuare quale Responsabile degli inserimenti dei pazienti psichiatrici assistiti presso la Struttura "Don Rino Vallorani" di Comunanza il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale – Dr. Marco Giri;
11. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Direttore dell'U.O.C Direzione Amministrativa Territoriale, al Direttore Medico del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno, al Direttore f.f. U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza ed al Direttore sostituto U.O.C Controllo di Gestione;
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022;

13. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 39 della L.R.n.19/2022;
14. di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AST di Ascoli Piceno, ai sensi del comma 8 dell'art. 39 della L.R. n.19/2022;

Il Responsabile del Procedimento
Debora Innamorati

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Il Dirigente della U.O.C. proponente condivide in fatto e in diritto il documento istruttorio e attesta che la spesa derivante dal presente atto pari complessivi € 694.047,50 verrà rilevata al Conto Economico n. 05.05.10.01.05 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" (autorizzazione di spesa AV5TERR n. 17 sub 12) del Bilancio di esercizio dell'AST di Ascoli Piceno Anno 2023 e risulta coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del budget provvisoriamente assegnato ai sensi della DGR Marche n. 1851/2022.

Il Dirigente U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

All. 1: Accordo Contrattuale per l'anno 2023

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI PSICHIATRICHE ANNO 2023

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno con sede legale in Via Degli Iris – 63100 Ascoli Piceno - Codice fiscale e partita IVA 02500670449 rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa NICOLETTA NATALINI

E

La Società "Progetto benessere srl", con sede legale in Altidona (FM), Via F. Magellano n. 18, Codice fiscale/P. IVA 02132550449, Ente gestore della struttura residenziale psichiatrica denominata "DON RINO VALLORANI" sita nel Comune di Comunanza (AP), in Via B. Croce n.10, rappresentata dal Dr. Giuseppe Monaldi nato a Monterubbiano (FM) in data 23/01/1959, Codice Fiscale MNLGPP 59A23F614R, in qualità di Amministratore Legale Rappresentante;

si stipula il seguente Accordo Contrattuale

Premesso

- che la struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale per Residenza Psichiatrica con provvedimento n. 337/ACR del 12/09/2016 per n. 20 posti letto di cui n. 5 pl di SRP2.2 (codice ORPS 604418), n. 10 pl SRP3 1.1 (codice ORPS 604502) e n. 5 pl di SRP3.3 (codice ORPS 604419);
- che la struttura ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per Residenza Psichiatrica con Decreto del Dirigente P.F. "Accreditamenti" n. 242/ACR del 27/08/2019 in classe 5, per n. 5 pl SRP2.2, n. 10 pl SRP3.1.1 e n. 5 pl SRP3.3, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, dando atto "che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 della L.R. 21/2016, la struttura dovrà presentare domanda di accreditamento ai sensi del Capo III della medesima Legge entro 6 mesi dalla data di pubblicazione nel BURM della deliberazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), pena la decadenza dell'accreditamento in essere";
- che le parti hanno preso atto della normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del SSN;
- che per l'esercizio delle attività in oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.
- che il rapporto di convenzionamento con la Struttura oggetto del presente Accordo risulta in essere dall'anno 2016 alla data odierna in regime di prorogatio per gli anni 2021-2022;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Area di intervento

Il presente Accordo disciplina il rapporto tra l'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno e la Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "Don Rino Vallorani" come sopra identificata nella gestione di soggetti presi in carico dalla struttura stessa, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2;

Art. 2

Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche.

Per quanto sopra, la struttura "Don Rino Vallorani" erogherà prestazioni sanitarie ed assistenziali nell'ambito dei moduli assistenziali per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul territorio regionale della DGRM n. 1331/2014 che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01/01/2015. I livelli assistenziali autocertificati dalla struttura ex DGRM 1331/2014, corrispondono per la struttura residenziale psichiatrica "Don Rino Vallorani" ai livelli SRP2.2, SRP3 1.1 e SRP4 (ex SRP3.3);

Art. 3

Destinatari del servizio

Le prestazioni verranno erogate in favore dei residenti dell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno e delle altre Aziende Sanitarie Territoriali della Regione eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, nel limite dei posti letto contrattualizzati e disponibili, previa assunzione di volta in volta dell'impegno economico da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale di residenza del paziente e previa autorizzazione scritta da parte del Dipartimento di Salute Mentale del P.O.U AST Ascoli Piceno.

Art. 4

Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte del Dipartimento di Salute Mentale del P.O.U AST Ascoli Piceno che dispone l'inserimento.

Per gli inserimenti in struttura, si ritiene opportuna una valutazione preliminare da eseguirsi da parte del medico di Medicina Generale, dello Psichiatra referente della struttura e dal Responsabile della medesima, che effettuano un esame clinico, prendono visione della documentazione sanitaria e

sociale del paziente, ed esprimono le motivazioni e la conseguente valutazione in merito alla richiesta di inserimento.

Art. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche, a cui viene fatto integrale rinvio. In ogni caso, la struttura trasmetterà trimestralmente al Dipartimento di Salute Mentale del P.O.U AST Ascoli Piceno un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività; una volta all'anno la struttura invierà un riepilogo di tutto il personale distinto per qualifica con le ore di servizio prestate e relativo inquadramento contrattuale.

Circa l'applicazione degli standard assistenziali, come da ultimo indicati dalla DGRM1331/2014, sulla base dei quali le tariffe sono determinate, al momento della sottoscrizione della presente convenzione il Legale Rappresentante produrrà l'elenco del personale impiegato e la descrizione dei piani di attività per ciascuna figura professionale impiegata (All. 1)

Art. 6

Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1212 del 19/10/2004 e s. m. i. e loro decreti applicativi, nonché quanto previsto dalle LL. RR. 20/2000 e 20/2002 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Territoriale si riserva comunque di effettuare presso la struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Art. 7

Budget e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'accordo sono valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia e intensità assistenziale, inerenti l'area della salute mentale ed approvate con DGRM 1331/2014.

Denominazione anagrafica struttura	Denominazione tecnica struttura psichiatrica	Codice Livello Assistenziale	Posti letto convenzionati	Quota sanitaria	Quota sociale
Don Rino Vallorani	Struttura Riabilitativa Residenziale	SRP 2.2	5	€ 128,00	-

Don Rino Vallorani	Comunità Protetta H 24	SRP3.1.1	15	€ 80,50	€ 34,50
Don Rino Vallorani	Gruppo Appartamento	SRP4 (ex SRP3.3)	5	€ 10,80	€ 16,20

Eventuali modifiche alle tariffe potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse da quelle vigenti.

Il tetto di spesa massimo previsto è di € 694.047,50 corrispondente all'utilizzo su base annua da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale di complessivi n. 25 p.l. convenzionati con la residenza psichiatrica (livello assistenziale n. 5 SRP2; n. 15 SRP3 e n. 5 SRP 4 precedentemente individuati come SRP3.3);

Art. 8

Quota di compartecipazione

Relativamente alla quota di compartecipazione per il livello assistenziale SRP3.1.1 e SRP4 si applica quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti; per ogni altra competenza connessa, si fa rinvio al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Art. 9

Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1. **Il servizio di ristorazione** deve rispondere ai seguenti requisiti: ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche della struttura; tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura; qualità e varietà dei cibi con la possibilità di scelta e menù personalizzati per ospiti con particolari esigenze, visti dall'Azienda Sanitaria Territoriale competente per territorio; la sicurezza sanitaria deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;
2. **Lavanderia:** include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti;
3. **Parrucchiere:** include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile);
4. **Supplementi a richiesta dell'ospite:** gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi aggiuntivi che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno. Tali prestazioni devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente; devono essere concordate tra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto di accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti; devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 **Conservazione del posto**

Nella ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno uno sconto pari al 50% della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 **Contabilizzazione**

La struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno la contabilità mensile costituita:

- dal rendiconto attestante le giornate di presenza/assenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'IVA e del bollo se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti alla emissione della successiva fattura;
- dalla fattura commerciale informatizzata.

Il mancato invio della documentazione richiesta, ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla Legge per la liquidazione ed il pagamento ai quali si rimanda.

Art. 12 **Flussi Informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffario è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è inoltre assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dall'ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Azienda Sanitaria Territoriale possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04 e s.m.i..

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Azienda Sanitaria Territoriale. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 13

Tutela della privacy

La struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati di cui è titolare l'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nella effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679.

La struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazione di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla struttura stessa.

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 14

Contenzioso

Eventuali inadempienze di cui al presente accordo saranno contestate dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D. Lgs n. 163/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e pertanto lo stesso non è soggetto alle prescrizioni procedurali previste per gli appalti e alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 e s. m. i.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno secondo le procedure previste dalla legge.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale

Art. 16
Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2023 al 31/12/2023**.

Art. 17
Recesso

Il recesso, possibile da entrambi le parti, è comunicato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno.

Letto, approvato e sottoscritto

Ascoli Piceno, lì

Il Rappresentante legale dell'Ente Gestore *Dr. Giuseppe Monaldi*

Il Direttore Generale AST Ascoli Piceno *Dr.ssa Nicoletta Natalini*